

SCHEMA DI STATUTO
COMITATO PROMOTORE GENOVAJEANS ETS

Costituito in data 18/12/2020

ART.1 Denominazione e sede

È costituito il comitato non riconosciuto denominato GenovaJeans ETS, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile e delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore), con lo scopo di organizzare la manifestazione annuale GenovaJeans.

Il comitato ha la sede legale in Genova, Via del Molo n. 65, presso i cd. Magazzini dell'Abbondanza presso la società Job Centre S.r.l. e-mail: segreteria@genovajeans.it.

Si precisa fin d'ora che le eventuali variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ART. 2 Durata

Il Comitato avrà durata fino 31.12.2023 e/o, comunque, fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della Manifestazione. La durata del Comitato potrà, previa delibera, essere prorogata per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi, anche al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 3. Ferma restando la possibilità di prevedere la trasformazione del Comitato, laddove opportuno, in un'organizzazione più stabile, quale un'associazione non riconosciuta.

ART. 3 Scopo – Finalità

Il comitato, libero e spontaneo, senza scopo di lucro, ha, come finalità, la raccolta di fondi, la progettazione, realizzazione, gestione e comunicazione della manifestazione GenovaJeans e delle sue ricadute in termini di sviluppo sostenibile, economico e tecnologico del settore, oltre che museali, di educazione e formazione - persegue esclusivamente finalità non profit.

Nel perseguimento delle predette finalità:

- a. Organizza, gestendo tutte le attività necessarie, la manifestazione annuale "GenovaJeans" a Genova;
- b. Promuove e coordina la collaborazione tra gli Associati anche per le specifiche attività che questi possono apportare autonomamente ai programmi del Comitato;
- c. Promuove e coordina altresì la collaborazione con gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati a GenovaJeans ed alle sue ricadute;
- d. Svolge attività produttiva, commerciale ed editoriale curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e la diffusione dei risultati dell'attività del Comitato, reinvestendo eventuali utili nell'attività dello stesso;
- e. Svolge attività di ricerca, formazione, istruzione ed educazione, comunque finalizzata e finanziata sia con risorse proprie, che con fondi messi a disposizione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- f. Organizza concorsi, premi e riconoscimenti della sostenibilità e qualità delle produzioni;
- g. Svolge ogni altra attività ed esercita ogni altra attribuzione, non specificata alle lettere precedenti, che il Comitato Esecutivo ritenga utili per il perseguimento dello scopo associativo.

ART. 3.1 Raccolta di fondi

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente ART. 3, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private.

Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili.

La raccolta di tali fondi potrà avvenire anche in epoca successiva all'effettuazione della manifestazione.

ART. 4 Promotori

Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato.

La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

ART. 5 Modalità di Ammissione

Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa (fissata in €. 500,00 per le persone fisiche ed in €. 5.000,00 per le persone giuridiche), verrà rilasciata la tessera ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore a partire da tale momento.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ART. 6 Diritti dei Promotori

La qualifica di promotore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 7 Doveri dei Promotori

I promotori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 Perdita della qualifica di promotore

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 9 Dimissioni - Esclusione

Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo con la restituzione della tessera ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del promotore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

Successivamente il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori;

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.

ART. 10 Formalizzazione dell'esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante lettera.

I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 11 Risorse economiche - Fondo Comune

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei promotori;
- b) oblazioni dei sottoscrittori;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) riserve formate con utili anche di origine commerciale;
- e) altre riserve accantonate;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: crowdfunding, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato;

Il fondo comune del Comitato è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo –:

- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;

- da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Il Comitato ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 Organi del Comitato – Gratuità delle Cariche

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei promotori;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Revisore Unico.

L'assunzione e l'espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito. Può essere, comunque, stabilito il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto del Comitato.

ART. 14 L'Assemblea

L'Assemblea Generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) emanazione del piano pluriennale
- b) elezione del Presidente (sulla base delle modalità previste dall'art. 21)
- c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)
- d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori

ART. 16 Assemblea Straordinaria

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

ART. 17 Assemblea- riunioni e votazioni

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante comunicazione anche di posta elettronica almeno 10 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizzatori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei promotori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 10 promotori.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto.

ART. 18 Assemblea - Deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; il numero degli organizzatori è determinato dall'Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7.

Il compito del Comitato Esecutivo, che al proprio interno nomina il Tesoriere, consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione del piano pluriennale approvato dall'Assemblea.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:

a) curare la progettazione, realizzazione e comunicazione del programma annuale e delle iniziative a lungo termine stabilite nel piano pluriennale dall'Assemblea;

b) predisporre il budget, gestirlo e sottoporre all'Assemblea il rendiconto economico - finanziario;

- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- g) attribuire ruoli e responsabilità a collaboratori, dirigenti e personale reclutato a termini di legge.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con diritto di parola, ma senza diritto di voto, il Direttore della manifestazione.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica non meno di 6 giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 20 Comitato Esecutivo - Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

ART. 21 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

Il Presidente, nominato dall'Assemblea su indicazione del Sindaco, ha il compito di presiedere la stessa - nonché il Comitato Esecutivo - ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 22 Revisore Unico

Il Revisore Unico ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni.

Il Revisore Unico deve controllare l'amministrazione del Comitato, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del

Comitato Esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

ART. 23 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Revisore Unico, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 24 Scioglimento

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito il Revisore Unico secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Genova.

ART.26 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

